

STATUTO Aggiornato al 30.11.2017

Art. 1 – La Società Consortile.

E' costituita ai sensi dell'Art. 2602 e seguenti e dell'Art. 2615-ter e seguenti del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata senza fini di lucro denominata:

“ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO - Società Consortile a responsabilità limitata”

Art. 2 – Sede Legale e altre sedi.

La Società ha sede legale in Castel di Sangro (AQ).

Essa potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci sarà quello risultante dal Registro delle Imprese o, inizialmente, quello risultante o indicato nella richiesta di ingresso.

Art. 3 – Durata.

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 – Oggetto.

La Società, che non ha fini di lucro, ha fini mutualistici ed ha per oggetto la individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, reti, modelli, strumenti, “asset” ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione dei processi, delle produzioni in riferimento al settore turistico.

Obiettivo prioritario è migliorare sia la competitività della offerta turistica regionale in termini di accessibilità, fruibilità, qualità, affidabilità e sicurezza, sia la sua sostenibilità rispetto all'impiego delle risorse e alla gestione dei rifiuti, aumentando l'impiego di tecnologie avanzate.

La società assumerà ogni forma organizzativa necessaria per aderire, partecipare al polo di innovazione regionale per il dominio “turismo”, nonché per assumerne il ruolo di “soggetto gestore”. La società potrà aderire, partecipare, come o in altri poli, piattaforme tecnologiche, reti, partnership, organismi ed organizzazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale, ivi comprese le Compagnie di Destinazione (DMC) e Compagnie di Prodotto (PMC), nonché svolgere attività di capofila/gestore dei suddetti organismi.

In particolar modo, ma non a titolo limitativo e in riferimento al proprio oggetto sociale, la società svolgerà le seguenti attività:

- Partecipare alla programmazione a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale, territoriale, nelle fasi di concertazione, programmazione, presentazione di progetti e proposte, integrandosi con l'azione svolta in tali ambiti da soggetti pubblici e privati, dai poli e reti di innovazione, da cluster territoriali, dagli organismi di governance del turismo operanti ai vari livelli, da altri organismi e partenariati territoriali e tematici, svolgendo un ruolo di supporto e di attuazione in termini tecnico operativi.
- Programmare, progettare e attuare piani, programmi, progetti, azioni, attività, investimenti, interventi ed ogni operazione a valere su sovvenzioni e risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie, sempre in tema di innovazione riferita al turismo anche in un più ampio contesto di integrazione e sistema: queste attività potranno essere svolte direttamente ed autonomamente, ovvero in compartecipazione e con partnership territoriali, extraterritoriali e/o transnazionali, con altre organizzazioni, organismi ed agenzie che operano nel settore turistico e in tutti quelli che si integrano a sistema per una miglior competitività della offerta turistica;

- Promuovere, sostenere, realizzare attività di ricerca, sperimentazione, comunicazione, formazione, assistenza tecnica, fornire ai propri soci e agli operatori del settore, qualsiasi forma di animazione, assistenza e supporto, al fine di agevolare lo svolgimento delle loro attività, sia in Italia sia all'estero, promuovere sistemi ed iniziative volte ad informare i soci in modo globale e tempestivo, favorire decisioni e scelte nelle fasi di pianificazione e nella quotidiana gestione delle loro attività, ottimizzare, coordinare e migliorare le fasi di approvvigionamento dei soci relativamente a beni e servizi necessari allo svolgimento delle loro attività, ottimizzare e coordinare le fasi di commercializzazione e distribuzione dei servizi e delle proposte turistiche sul mercato nazionale e su quello internazionale.

Per il miglior conseguimento degli scopi consortili, e in relazione agli stessi, la Società potrà: Assumere partecipazioni in qualsiasi altra organizzazione, attività od iniziativa abbia oggetto analogo, affine o connesso a quello del presente statuto, ivi compresa l'assunzione del ruolo di capofila, soggetto intermediario, attuatore, responsabile, gestore in ATI, ATS ed altre forme di partenariato e/o aggregazione, anche con specifico e diretto riferimento al Polo di Innovazione sul dominio "turismo" così come previsto dal POR FESR Abruzzo. Compiere operazioni produttive e commerciali, creditizie e finanziarie, mobiliari ed immobiliari con terze economie attraverso trattative ed accordi diretti o a nome e per conto dei soci, ivi compresa la apertura di conti correnti, aperture di linee di credito e di finanziamento, anticipazioni e stipula di fidejussioni. Realizzare, acquistare, affittare, gestire strutture, attrezzature, impianti e qualsiasi altro bene o servizio sia ritenuto necessario. Stipulare convenzioni ed accordi per lo svolgimento delle attività che la società svolgerà o che diano ai soci una qualsiasi forma di convenienza per lo svolgimento delle loro rispettive attività. Creare od assumere rappresentanze, concessioni ed agenzie, o istituire filiali e succursali in Italia o all'estero. Aderire, patrocinare, contribuire o fornire una propria fideiussione ad iniziative ed attività ritenute in linea con l'oggetto sociale della società.

I beneficiari delle attività della Società possono essere le imprese - consorziate o non consorziate, appartenenti o non appartenenti a RTI, ATS, altri partenariati o aggregazioni cui partecipa la società – dipartimenti ed istituti universitari, centri di ricerca, enti ed organizzazioni pubbliche e private, purché siano ammissibili e funzionali alla compartecipazione e/o alla realizzazione di programmi, progetti, attività di interesse della Società, e ne assumano i relativi oneri, impegni e responsabilità in quota parte.

Tutti gli eventuali utili conseguiti per l'intrinseco oggetto di una società consortile di capitali saranno totalmente spesi e reinvestiti per il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra dichiarato. Tale attività non corrisponderà ai soci nessuna forma di utile o qualsivoglia dividendo, escludendo quindi un loro scopo di lucro.

Art. 5 – Requisiti di Soci.

Possono entrare a far parte della società consortile i consorzi, le associazioni, le cooperative di operatori, imprenditori e/o esercenti, le singole imprese, altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore turistico o in attività connesse o strumentali ad esso, funzionali alla produzione della offerta turistica.

I Soci fondatori sottoscriveranno liberamente alla costituzione il numero di quote rispondente alle esigenze di ciascuno. Ai soci fondatori, potranno aggiungersi i soci ordinari. Ogni socio ordinario, al suo ingresso, potrà sottoscrivere al massimo 10 (dieci) delle quote del capitale sociale.

Art. 6 - Ammissione dei Soci Ordinari.

Sulle domande di ammissione a socio delibera la Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione con contestuale aumento di capitale sociale. L'ammissione è subordinata all'accertamento della compatibilità della partecipazione del richiedente con le finalità della Società Consortile. L'ingresso sarà deliberato fatto salvo il diritto di veto eventualmente esercitato da uno dei soci fondatori o da altri soci in rappresentanza di almeno 20% delle quote del capitale sociale.

Per l'ammissione nella società consortile gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione della Società che, inizialmente, deciderà in merito.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento della società nelle versioni aggiornate ed efficaci, impegnandosi ad accettarli nella loro integrità. In allegato alla domanda, l'aspirante socio dovrà anche presentare il suo statuto, la delibera di adesione dell'organo previsto dal suo statuto, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, le quote che si intendono sottoscrivere, i dati della persona che rappresenterà l'organizzazione nella società consortile e la sua qualità, oltre ad eventuali certificazioni e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione della società consortile, caso per caso. I soci che entrano a far parte della società consortile sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda di ammissione presentata. La delibera di ammissione a socio diventerà operativa e sarà annotata presso il Registro delle Imprese solo dopo che il nuovo socio avrà versato sia le quote sottoscritte sia la quota di iscrizione annuale.

Art. 7 – Obblighi dei Soci.

Il socio ammesso è obbligato alla osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati da Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci; dovrà, inoltre, partecipare all'attività sociale ed essere in regola con il versamento di tutte le quote sottoscritte e delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Società.

Art. 8 – Uscita dalla Società.

I soci cessano di far parte della società consortile a causa di recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 – Recesso.

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, art. 2437 c.c. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 2437 e 2526 del Codice Civile.

Art. 10 – Decadenza.

Si ha la decadenza del socio:

- In caso di cessazione dell'attività o comunque in caso di perdita dei requisiti stabiliti per l'ammissione;
- In caso di fallimento del socio o assoggettamento ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.
- La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi.

Art. 11 – Esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso:

- Quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società consortile e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- Quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del regolamento oppure le deliberazioni della assemblea o del consiglio di amministrazione.
- Quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della società consortile;

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione nei Registri delle Imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Art. 12 – Liquidazione quote soci.

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle quote sociali da esso possedute sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, mai comunque in misura superiore al suo valore nominale. Per altro, il Consiglio di Amministrazione, potrà a suo insindacabile giudizio, dedurre tale pagamento in compensazione quando il socio uscente abbia altre partite debitorie verso la società consortile.

Nello specifico, al momento della uscita dalla società, il socio sarà ugualmente obbligato al versamento di ogni altro costo già deliberato, ripartito e di sua esclusiva competenza, ovvero delle quote del contributo annuale dei soci deliberate in assemblea per il fondo di gestione ordinario, in base alle quote di capitale possedute, al netto delle contribuzioni ricevute da terzi sul fondo di gestione straordinario, delle quote relative ai fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione, la partecipazione e la realizzazione di progetti ed investimenti deliberati in assemblea e a cui il socio ha aderito sottoscrivendo la propria specifica volontà di partecipazione e di impegno, rispetto alle spese esistenti in rispondenza delle mensilità trascorse fino al momento della liquidazione delle quote di capitale sociale per qualsiasi motivo, nonché rispetto ai costi delle fasi attuative o degli impegni di spesa presi e già deliberati alla data di richiesta di uscita dalla società.

Art. 13 – Contribuzioni.

Alla società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza per altro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, istituti scientifici, enti ed operatori pubblici e privati che condividano gli scopi sociali della società consortile. Se versati senza finalità, essi andranno a confluire nel Fondo di Gestione Straordinario, se finalizzati, essi andranno a rinforzare specifiche attività o progetti, sui Fondi di cui al punto 6 dell'Art. 14, nei corrispondenti conti correnti specifici.

I Soci si impegnano a versare anche una contribuzione annuale per la gestione ordinaria della società, in unica soluzione o in più soluzioni, determinata quantitativamente e nelle modalità dal CdA all'inizio dell'esercizio: essa confluirà in un apposito Fondo di Gestione Ordinario che non potrà essere mai superiore al capitale sociale per ogni anno di esercizio. Per il Fondo di Gestione Ordinario sarà utilizzato apposito conto corrente bancario. La società potrà operare utilizzando entrambi i Fondi di Gestione e potrà trasferire risorse dal Fondo di Gestione Straordinario a quello Ordinario, abbattendo così le contribuzioni annuali dei Soci.

Non vi potranno essere perdite sul fondo di gestione in quanto esso verrà predefinito in via preventiva rispetto ai programmi ed alle strategie della società consortile che andranno a loro volta a definire il contributo annuale dovuto da ogni socio per la gestione rispetto alle quote possedute.

Art. 14 – Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

1. Dal Capitale Sociale che è di Euro 100.000,00 (centomila) ed è suddiviso tante quote da Euro 1.000,00 cadauna;
2. Dalla riserva legale ordinaria;
3. Dalle altre riserve straordinarie;
4. Dal Fondo Gestione Ordinario - contribuzioni soci.
5. Dal Fondo di Gestione Straordinario - contribuzioni di terzi senza finalità previste dall'articolo precedente.
6. Dai Fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ciascuno con un proprio conto corrente bancario di riferimento al piano economico finanziario di progetto approvato dalla aggregazione/partenariato e dalla società.

Qualora il Capitale Sociale dovesse subire delle perdite o venisse inizialmente utilizzato come fondo di gestione, l'Assemblea dei Soci, in caso di perdita o necessità, potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, chiedendo loro di esprimere la volontà di ricapitalizzazione e quindi di esercitare il diritto di prelazione al fine di mantenere la stessa percentuale di quote di capitale posseduto.

Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'utile che residua verrà reinvestito con decisione dell'Assemblea dei soci per la realizzazione dell'oggetto sociale essendo, anche spostandolo sui Fondi di cui al punto 6 dell'Art.14, e comunque resta assolutamente vietata qualsiasi distribuzione di utili ai soci anche attraverso incarichi e forniture non finalizzate ad attività ricomprese in progetti definiti e che abbiano copertura attraverso appositi quadri economico finanziari di progetto, attività, singola iniziativa in riferimento e nell'ambito dei Fondi di cui al punto 6 dell'Art. 14.

Oltre al Fondo di Gestione Ordinario e al Fondo di Gestione Straordinario su cui confluiscono tutte le contribuzioni annuali o una tantum effettuate dai soci o da terzi, già definiti all'Art. 13, per quanto concerne il/i Fondi specificatamente creati e istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ivi compresi investimenti ed operazioni di diversa natura ed entità, essi saranno meglio definiti in riferimento a specifiche attività e progetti. Resta inteso che per ogni progetto, azione, intervento, attività o anche singola operazione a titolo oneroso che preveda utilizzo di risorse economico finanziarie a qualsiasi titolo da parte della società, delibereranno il CdA e l'Assemblea dei soci.

La delibera assembleare favorevole attesterà la utilità diffusa del progetto, azione, attività, etc, mentre nella stessa delibera andranno definiti oneri e responsabilità economico finanziarie cui faranno fronte e per cui risponderanno in toto ed esclusivamente i soci e/o partner di progetto, anche esterni alla società ed alle aggregazioni da questa partecipate, che avranno aderito e sottoscritto la propria partecipazione a quanto sopra, ivi compreso l'impegno di ciascuno di essi a coprire la propria quota rispetto alle specifiche esigenze ed ai relativi budget, anche indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte, mantenendo contabilità e conti separati per ciascun progetto, azione, intervento, attività, investimento, favorendo sia le fasi di rendicontazione e di cofinanziamento, sia quelle di conteggio e competenze in caso di liquidazione delle quote di capitale sociale al socio uscente per i motivi di cui agli art. 8, 9, 10 del presente statuto.

Resta infine inteso che per l'approvazione e la attuazione di quanto concerne fondo o fondi specificatamente attivati, sarà necessaria la copertura totale degli oneri e degli impegni che la società dovrà di volta in volta assumere.

Art. 15 – Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere discusso e approvato dall'Assemblea dei Soci. A norma dell'art. 4 della legge 21/05/81 n° 240, la società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma, ai soci.

Art. 16 – Organi Sociali.

Sono organi della società consortile:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Il Revisore Unico.

Art. 17 – l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento sulle quote sottoscritte e che abbiano versato la quota annuale di iscrizione. L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello

Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- Per la discussione e l'approvazione del bilancio annuale;
- Per la nomina del consiglio di amministrazione, in caso necessaria;
- Per trattare ogni altro argomento compreso all'ordine del giorno, di pertinenza dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'Assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto (1/5) dei soci, indicando in essa anche gli argomenti da trattare.

In questo caso l'Assemblea sarà convocata nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto e quando:

- abbiano ad oggetto le modificazioni dell statuto;
- abbiano ad oggetto la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- abbiano ad oggetto la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere tenuta nella sede sociale o altrove, convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, invito a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. Quando il Presidente ed i Vice Presidenti mancano, l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioranza dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni di ogni assemblea devono constare da specifico verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato e trascritto in apposito registro di cui i soci possono prendere visione ed ottenerne estratti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, qualunque sia l'oggetto da trattare, è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione è valida qualunque sia la percentuale del capitale sociale rappresentato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Possono intervenire in Assemblea tutti coloro che risultano nel libro dei soci da almeno tre mesi. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio che non sia amministratore o dipendente della società consortile, o non abbia contratti di prestazioni o forniture in essere con la stessa, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare più soci fino ad un numero massimo di due. Ogni intervenuto ha diritto ad un numero di voti pari all'ammontare delle quote sociali da lui sottoscritte in qualità di socio, ed eventualmente pari a quelle rappresentate per delega.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per scheda segreta quando l'Assemblea lo delibera a maggioranza dei voti presenti. Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario che può essere persona estranea alla società consortile e deve essere notaio, quando richiesto dalla legge.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 18 – Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri da eleggersi esclusivamente fra i soci. L'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina. Gli amministratori eletti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'Art. 2386 del Codice Civile. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente venire convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società consortile e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea. Potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali commissioni potranno anche avere facoltà esecutive in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal Consiglio. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione redigere i regolamenti previsti in codesto Statuto e presentarli all'Assemblea dei Soci per la approvazione. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina del Coordinatore della società, del Responsabile Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più suoi consiglieri. I poteri e la durata delle deleghe saranno stabiliti attraverso deliberazioni di CdA e dovranno in ogni caso essere comunicate ai Soci. I Consiglieri possono aver diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, tramite fax e/o e mail almeno 24 ore prima, sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente o da uno dei due Vice-Presidenti quando concorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'Art.19, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. Le riunioni dei consiglieri vengono presiedute in ordine di precedenza dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha le mansioni di Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza a patto che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e che sia consentito al Presidente di accertarsi della identità delle parti, al verbalizzante di percepire gli eventi, agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, il tutto in luoghi video-audio collegati da indicarsi nella convocazione, fermo restando che la riunione si intenderà svolta ove sono il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 19 – Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente e due Vice-Presidenti i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Uno dei due Vice-Presidenti sostituisce il Presidente assente o impedito o che si trovi per una particolare questione in conflitto di interessi con la società consortile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società consortile:

- Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istituzioni al personale dipendente;
- Presiede le adunanze del Consiglio e le Assemblee dei Soci.

La firma sociale spetta al Presidente e, disgiuntamente da questi, ai Vice-Presidenti designati a norma dell'Art. 19 del presente Statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa l'autorizzazione di quest'ultimo, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ai Vice-Presidenti nonché con speciale procura ad un consigliere, ad un socio, al Coordinatore o al Responsabile Amministrativo della Società.

Art. 20 Revisore

La società può nominare il collegio sindacale o un revisore. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 21 – Scioglimento e Liquidazione.

In qualunque caso di scioglimento della società consortile, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio residuo dopo la liquidazione della società consortile, dopo il pagamento di tutte le passività sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 22 – Regolamenti.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società consortile potrà essere disciplinato da un apposito regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per entrare in vigore, dovrà essere sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci, la quale potrà apportarvi eventuali modifiche.

Per la partecipazione in altre organizzazioni, organismi, partnership, ATS o RTI, altri strumenti e aggregazioni per la gestione e l'attuazione di progetti, attività ed interventi, la società potrà stilare e sottoscrivere altri regolamenti non siano conflittuali con il proprio statuto e regolamento.

Art. 23 – Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto e esplicitato nel regolamento della Società, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.